

DCO 28/10

**ULTERIORE CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE
DELLA DISPONIBILITÀ DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA
EX ART. 36 DELLA DELIBERAZIONE 27 MARZO 2004, N. 48/04**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

3 agosto 2010

Premessa

Con la delibera ARG/elt 120/10, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a modificare la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04).

Il presente documento di consultazione, predisposto dalla Direzione Mercati nell'ambito del citato procedimento:

- a. descrive le ragioni che sono alla base dell'esigenza di riformare la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo;*
- b. include il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nella versione che, limitatamente agli articoli e ai commi rilevanti, integra gli emendamenti che l'Autorità intende apportare al testo vigente, al fine di rendere pienamente coerente la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo S con la finalità per il quale è stato istituito.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **20 settembre 2010**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazione e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati all'ingrosso e concorrenza
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fax: 02-65565265

1 Introduzione

- 1.1 Nella premessa della deliberazione n. 48/04, laddove si descrivono le caratteristiche e le finalità dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, si precisa che la remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibile capacità produttiva è articolata in due parti; la prima è corrisposta a condizione che i medesimi soggetti adempiano all'impegno di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità; la seconda, che è eventuale, è definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo *produttore* nei mercati borsistici qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato.
- 1.2 Nel testo attualmente vigente dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, la remunerazione integrativa di cui sopra (corrispettivo *Si*) è riconosciuta a ciascuna unità di produzione e, a condizione che il ricavo di riferimento *RICR* non sia inferiore al ricavo effettivo *RICE*, è pari al prodotto tra:
- a. il minimo tra la stima del gettito annuo complessivo disponibile per l'ulteriore corrispettivo (*Gs*) e la differenza tra i ricavi di riferimento (*RICR*) e i ricavi effettivi (*RICE*) relativi ai volumi di energia elettrica venduta nelle ore di criticità nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione attinenti ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - b. la quota della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'unità di produzione considerata rispetto al complesso della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'insieme delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.
- 1.3 La definizione della remunerazione integrativa attualmente in vigore (art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04) non tiene dunque conto della differenza dei prezzi tra le diverse zone dei mercati dell'energia, trascurando così l'effetto sui ricavi effettivi che deriva dalla distribuzione territoriale della capacità di generazione riconducibile a ciascun produttore.
- 1.4 Di conseguenza, in presenza di significative differenze tra i prezzi delle diverse zone - come quelle che si sono effettivamente registrate nei mercati dell'energia e che erano difficilmente ipotizzabili al momento dell'avvio del sistema delle offerte -, la metodologia attualmente applicata per il calcolo della remunerazione integrativa tende, *ceteris paribus*, a sovraremunerare (sottoremunerare) ingiustificatamente i produttori contraddistinti da un'alta incidenza, nell'ambito della capacità ammessa al meccanismo, della capacità localizzata in zone caratterizzate da prezzi dell'energia elevati (contenuti).
- 1.5 Per le ragioni sopra evidenziate, l'Autorità intende modificare la metodologia di calcolo dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 con riferimento agli anni dal 2010 al 2012 incluso, in modo tale che il citato corrispettivo tenga conto degli effetti derivanti dalla differenza dei prezzi tra le diverse zone dei mercati dell'energia.

2 Proposta

2.1 Di seguito è riportato il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nella versione che, limitatamente agli articoli e ai commi rilevanti, integra gli emendamenti che l'Autorità intende apportare al testo vigente, al fine di rendere pienamente coerente la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo S con la finalità per il quale è stato istituito.

“Articolo 1 Definizioni

1.1 *Omissis*

- **capacità di un'unità di produzione nella disponibilità di un operatore di mercato** è la capacità su cui l'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. la registrazione di acquisti e vendite a termine nonché di programmi di immissione e di prelievo – secondo la delega rilasciata dall'utente del dispacciamento dell'unità di produzione ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 – o è abilitato a presentare offerte sui mercati dell'energia elettrica organizzati dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;

Omissis

- **operatore di mercato** è il soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo;

Omissis

- **potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un impianto di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione (cd. RUP statico) tenuto da Terna S.p.A.;

Omissis

Articolo 36

Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 36.1 Per il periodo transitorio Terna calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1 l'ulteriore corrispettivo S , ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorità in materia di sanzioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03. Dall'anno 2010 l'ulteriore corrispettivo S è riconosciuto a ciascun operatore di mercato con riferimento alla parte della capacità nella sua disponibilità che attiene alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1.
- 36.2 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S , espresso in euro, è pari a zero nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ dell'anno e il ricavo effettivo $RICE$ dell'anno sia negativa.

Omissis

- 36.3.2 Per gli anni 2010, 2011 e 2012, il ricavo di riferimento $RICR$, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = k * \sum_h (Prif_h * q_h)$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;
- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- k è un parametro definito ai sensi del comma 36.3.3.

- 36.3.3 Il parametro k di cui al comma 36.3.2 assume i seguenti valori:

$$k = \begin{cases} 1 & \text{se } \sum_h (Prif_h * q_h) - RICE \leq Gs \\ \frac{Gs + RICE}{\sum_h (Prif_h * q_h)} & \text{se } \sum_h (Prif_h * q_h) - RICE > Gs \end{cases}$$

dove:

- G_s è un importo, espresso in euro, che è definito dall'Autorità entro la fine dell'anno solare cui si riferisce e che è disponibile per l'ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.1;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2;

Omissis

36.4.1 Per gli anni dal 2006 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h \{ \max [P_{effettivo_h}; Prif_h * 0,8] * q_h \}$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;
- $P_{effettivo_h}$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h , ponderato con l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta nell'ora h , nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

36.4.2 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICE_m = \sum_h \{ \max [P_{effettivo_{h,m}}; Prif_h * 0,8] * q_h \}$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;
- $P_{effettivo_{h,m}}$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h , ponderato, con riferimento alle diverse zone, con la potenza efficiente netta delle unità di produzione ammesse alla remunerazione nella disponibilità dell'operatore di mercato m in ciascuna zona nell'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare e ponderata, con riferimento ai diversi mercati dell'energia, con l'energia elettrica relativa

alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e vendita nell'ora h in detti mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e vendita nell'ora h , nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Omissis

36.5.1 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ di cui al comma 36.3.2 e il ricavo effettivo $RICE$ di cui al comma 36.4.1 sia non negativa, il corrispettivo Sm , espresso in euro e riconosciuto a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Sm = (RICR - RICE) * \frac{MW_m}{\sum_m MW_m} * y_m * z$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.1;
- MW_m è la capacità produttiva di cui al comma 31.1 nella disponibilità dell'operatore m nell'insieme delle ore dei giorni critici e relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2;
- z è il parametro definito al comma 36.5.3.

36.5.2 Il parametro y_m di cui al comma 36.5.1 e relativo all'operatore m è pari a:

$$y_m = \begin{cases} 0 & \text{se } RICR - RICE_m \leq 0 \\ \frac{RICR - RICE_m}{RICR - RICE} & \text{se } RICR - RICE_m > 0 \end{cases}$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.1;
- $RICE_m$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.2.

36.5.3 Il parametro z di cui al comma 36.5.1 è pari a:

$$z = \frac{1}{\sum_m \left(\frac{MW_m}{\sum_m MW_m} * y_m \right)}$$

dove:

- MW_m è la capacità produttiva di cui al comma 31.1 nella disponibilità dell'operatore m nell'insieme delle ore dei giorni critici e relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2.

36.5.4 Al fine della determinazione della capacità di cui al comma 31.1 delle unità di produzione ammesse alla remunerazione che risultano nella disponibilità di ciascun operatore di mercato, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello rilevante ai fini della determinazione della remunerazione, comunica a Terna, in relazione all'anno solare rilevante, la ripartizione percentuale, tra i diversi operatori di mercato, della capacità delle unità di produzione ammesse alla remunerazione; la suddetta ripartizione è calcolata sulla base delle informazioni contenute nelle deleghe rilasciate dagli utenti del dispacciamento agli operatori di mercato ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e nelle dichiarazioni rese dagli operatori di mercato al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08”.

2.2 Come si evince dal comma 36.3.3 contenuto nella proposta di modifica dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, L'Autorità intende cambiare la definizione del parametro G_s , in modo tale che diventi un importo esplicitamente definito *ex ante* dall'Autorità entro la fine di ciascun anno solare del periodo 2010-2012. Ciò permetterebbe agli operatori di effettuare una stima dell'importo dell'ulteriore corrispettivo in anticipo e con maggior precisione rispetto a quanto è possibile attualmente.

2.3 Nella regolazione vigente il valore del parametro G_s (stima del gettito annuo complessivo disponibile per l'ulteriore corrispettivo) riferito a un determinato anno t è pari alla differenza tra:

- a. la somma tra le disponibilità residue relative all'anno $t-1$ destinate dall'Autorità alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ulteriore

corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06), all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno t ;

b. l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04.

2.4 Dall'appena richiamata definizione del parametro G_s per l'anno t emerge che questo non è fissato esplicitamente dall'Autorità, ma è di fatto dalla stessa determinato, in quanto l'Autorità stabilisce: a) la parte delle disponibilità residue relative all'anno $t-1$ destinate alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04; b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 da applicare all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno t ; c) il corrispettivo unitario da applicare all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno t per la costituzione del gettito destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04.

2.5 Nel caso in cui non fosse modificata entro l'anno 2010 la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel senso delineato dalla proposta sopra indicata, è intenzione dell'Autorità ridurre il valore assunto dal corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, diminuendo conseguentemente il valore del parametro G_s ; infatti, in presenza di significative differenze tra i prezzi delle diverse zone dei mercati dell'energia, l'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 non risponde alla finalità per il quale è stato istituito, vale a dire fornire una remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei mercati borsistici qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato.

S1: Si condivide la proposta descritta nel paragrafo 2? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

S2: Si ritiene che la modalità individuata per identificare la capacità produttiva nella disponibilità di ciascun operatore di mercato sia condivisibile? In caso di risposta negativa, quale modalità si suggerisce?